



La TARI sulle pertinenze. Qualche necessaria riflessione

Il Ministero dell'economia è intervenuto, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, sulla corretta modalità di applicazione della Tari per le pertinenze delle abitazioni, argomento sul quale la legge non fornisce indicazioni esplicite. La precisazione è quindi importante, perché i regolamenti comunali disciplinano il prelievo sulle pertinenze con modalità applicative eterogenee, che possono in alcuni casi comportare richieste di pagamento superiori al dovuto, in base a criteri e principi generali di ragionevolezza.

È necessario precisare subito due aspetti.

- 1) la Tari è un'entrata interamente destinata a coprire il costo del servizio rifiuti e nessuna quota del tributo può essere utilizzata per altri fini. Gli eventuali errori su determinate tariffe non hanno quindi prodotto nessuna maggiore entrata per il comune. La correzione di tali errori comporterà necessariamente la rimodulazione delle tariffe sulla generalità dei contribuenti per garantire la corrispondenza tra entrata e costi del servizio. Non ci sono incassi gonfiati ad arte per finanziare altre funzioni comunali, la legge non dà alcun margine per il Comune. Se c'è stato un errore applicativo bisognerà rimediare e rimborsare il contribuente penalizzato, ma comunque l'entrata complessiva dovrà assicurare la copertura dei costi;
- 2) in secondo luogo, i regolamenti comunali che definiscono la disciplina di dettaglio in assenza di specifiche indicazioni di legge – e, quindi, anche il calcolo del prelievo Tari sulle pertinenze – sono oggetto di puntuale vigilanza da parte dello stesso Ministero, che non ha mai sollevato questioni di illegittimità su questo tema. I contenziosi aperti da singoli contribuenti non sembra abbiano ancora prodotto sentenze definitive.

Va anche considerato che sui circa 8,5 mld di gettito Tari la dimensione di questi eventuali errori, che riguardano esclusivamente alcune pertinenze, risulterà certamente marginale.

Ciò premesso, l'interrogazione parlamentare n. 5-10764 (On. L'Abbate, si veda anche Il Sole 24Ore del 19 ottobre 2017) richiama in particolare i casi di calcolo della tariffa per unità di natura pertinenziale che sono state gravate dalla quota variabile familiare applicata anche alle pertinenze oltre alla stessa quota già applicata all'unità abitativa principale.

Per determinare le tariffe il comune deve infatti tener conto dei criteri stabiliti dal regolamento statale (Dpr n. 158/1999), che articola la tariffa in una componente fissa (da moltiplicarsi per la superficie dell'abitazione) ed in una componente variabile (collegata al numero degli occupanti). La parte variabile della tariffa riflette la quantità dei rifiuti prodotti da ciascuna famiglia, presuntivamente collegata al numero dei componenti. La quota variabile non dipende quindi dalla superficie occupata: se una famiglia di tre persone occupa un'abitazione più piccola o più grande, la quota variabile è sempre la stessa, mentre cambierà la sola quota fissa in proporzione alla superficie.

Richiamando un passaggio del regolamento-tipo Tares a suo tempo prodotto dal Mef (applicabile anche alla Tari), nella risposta all'interrogazione parlamentare il Governo ha ritenuto che “la parte variabile va considerata una sola volta e, di conseguenza, un diverso *modus operandi* da parte dei comuni non trova alcun supporto normativo”. In altri termini, se un'abitazione e le sue pertinenze

sono accatastate in modo distinto, la quota variabile deve restare unica e la quota fissa sarà applicata alla superficie totale, considerando anche le pertinenze.

Il caso di cui si parla in questi giorni riguarda dunque alcuni Comuni che, invece, considerano ogni unità immobiliare come una singola utenza e, di conseguenza, applicano la quota variabile abitativa autonomamente e ripetutamente per ogni pertinenza. Si tratta di un caso estremo in un contesto normativo comunque non ben determinato. A fronte di questa anomalia nella tassazione delle pertinenze, diversi Comuni si stanno determinando in via autonoma, modificando in autotutela il proprio regolamento e le relative tariffe.

Anche il richiamo al regolamento-tipo di fonte ministeriale non risolve i dubbi di natura applicativa. Il regolamento-tipo evidenzia infatti un caso specifico e porta esso stesso a conclusioni discutibili che sono state adottate dai regolamenti di diversi Comuni e che non possono essere considerate illegittime. Dice il regolamento tipo: *“Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.”*. Questa formulazione non esclude la possibilità che un’unità pertinenziale venga considerata nella tassazione come unità a sé stante di natura “non domestica”, con l’applicazione della tariffa tipica dei garage privati che porta a conseguenze non univoche sull’ammontare complessivo della Tari applicata. Come è evidente, all’origine delle diverse regolamentazioni comunali è l’assenza di una normativa più dettagliata in materia di prelievo TARI sulle pertinenze, come invece accade nella disciplina dell’IMU-Tasi e della stessa Irpef.

È in conclusione auspicabile che l’ulteriore chiarimento atteso dal Governo permetta di pervenire in breve ad una normativa finalmente chiara sulle pertinenze e ad individuare un percorso sostenibile di effettuazione dei rimborsi che si riterranno necessari ed opportuni.